Pontificio Collegio

Maria Mater Ecclesiae

STATUTI

Approvati dalla Congregazione per il Clero. Prot. N. 2022 1890. 5 giugno 2022

N. 860/90

CONGREGATIO
DE INSTITUTIONE CATHOLICA
(DE SEMINARIIS ATQUE STUDIORUM INSTITUTIS)

D E C R E T U M

Futuras evangelizationis et universae christianae vitae sortes in mundo huius temporis e florenti sacerdotalis educationis statu magna ex parte pendere omnes pastores fidelesque firmiter sibi persuasum habent. Quapropter fere ubique terrarum, praesertim autem in multis regionibus Americae, viva desideria et vota manifestantur ut ad seminariorum paedagogicam navitatem solidandam atque altius in dies provehendam sacerdotes peculiari cura praeparentur qui, profunda pietate scientia et genuino Ecclesiae sensu pollentes, pares evadant huiusmodi urgentibus necessitatibus cum vera competentia occurrendis.

Quas iustas Populi Dei aspirationes vivide persentientes atque variis sub aspectibus perpendentes, Superiores Congregationis Legionariorum Christi consilium ceperunt peculiaris internationalis Collegii Romae condendi, ad solos dioecesani cleri candidatos excipiendos destinati, in quo iuvenes a suis Episcopis missi per convenientem disciplinam vitae atque solida philosophica ac theologica studia in utroque casu usque ad academicum Licentiae gradum protracta, necessarias spirituales intellectuales ac pastorales aptitudines sibi acquirerent, quibus in specialibus educationis et apostolatus muneribus implendis et praesertim in futuris sacerdotibus efformandis suis dioecesibus efficaci auxilio esse possent.

Ad laudabile hoc propositum iuxta sacrorum canonum normas in effectum deducendum, praefati Legionariorum Christi Superiores opportunas cum Summo Pontifice et Sancta Sede consultationes inierunt atque, in suis inceptis confirmati, adumbratum futuri Collegii Statutorum textum Congregationi de Institutione Catholica proposuerunt, quo de eius ratione institutionis atque iuridica condicione clarius constaret. Simulque idem Dicasterium rogaverunt, ut ad canonicam pii Instituti erectionem procedere vellet.

Quapropter haec Congregatio de Institutione Catholica, seminariis moderandis praeposita, cum sibi oblatum illud Statutorum specimen

probe perspexerit atque ceteras requisitas condiciones ad erectionem exploraverit easque rite adimpletas repererit,

COLLEGIUM INTERNATIONALE "MARIA, MATER ECCLESIAE",

Congregationi Legionariorum Christi concreditum, ad normam Can. 237,§2 e r i g i t e r e c t u m q u e d e c l a r a t, atque decernit ut regatur Statutis et Regulis pariter and normam eiusdem Canonis approbatis. Commendatur insuper, ut si quid in posterum in dictis Statutis et Regulis mutandum vel emendandum visum fuerit, communi consilio cum Sancta Sede procedatur; servatis ceteris de iure servandis; contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Congregationum, d. XXV m. Martii a.D. MCMXCI, Festo Annuntiationis B.M.V.

F.to — Pio LAGHI, Pro Prefetto
PRO-PRAEFECTUS

F.to ✠ J. SARAIVA MARTINS, Segret.
A SECRETIS

ABBREVIAZIONI

Cfr.	Confronta.
CIC	*Codice di Diritto Canonico* (25 gennaio 1983).
CLC	Costituzioni della Congregazione dei Legionari di Cristo (2014).
n./nn.	Numero/i.
OT	CONCILIO VATICANO II, Decreto *Optatam totius* sulla formazione sacerdotale (28 ottobre 1965).
PDV	SAN GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica postsinodale *Pastores dabo vobis* (25 marzo 1992).
PO	CONCILIO VATICANO II, Decreto *Presbyterorum ordinis* sul ministero e la vita dei presbiteri (7 dicembre 1965).
RFIS	CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Il dono della vocazione presbiterale, *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis* (8 dicembre 2016).

I. Storia

Il Pontificio Collegio *Maria Mater Ecclesiae* nasce in risposta a uno dei bisogni più urgenti della Chiesa, come ha affermato san Giovanni Paolo II rivolgendosi ai Legionari di Cristo: «Voglio incoraggiarvi a continuare a dare impulso alla nuova evangelizzazione attraverso le opere che promuovete con tanto frutto […]. In particolare, avete dato origine a una promettente iniziativa come è il Collegio Internazionale *Maria Mater Ecclesiae*, per aiutare i vescovi, preparando futuri sacerdoti che possano a loro volta essere insegnanti nei loro seminari diocesani. In questo modo avete risposto a una delle necessità più pressanti della Chiesa, così come lo evidenziò l'ultimo Sinodo dei vescovi sulla formazione dei sacerdoti nelle attuali circostanze» (Discorso di S. Giovanni Paolo II ai partecipanti al Capitolo generale dei Legionari di Cristo, 18 dicembre 1992).

Il 25 marzo 1991 la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha decretato l'erezione del Collegio Internazionale *Maria Mater Ecclesiae*. Il 15 luglio dello stesso anno, il Collegio ha iniziato la sua attività a Roma, in un edificio adiacente alla sede della Direzione generale dei Legionari di Cristo. Ha aperto con 15 studenti provenienti da diversi paesi dell'America latina. Le attività formative hanno avuto inizio con il corso propedeutico, che è durato fino all'inizio dell'anno accademico 1991-1992.

Nel 1992 la sede del Collegio si è spostata nella località di Castel di Guido. Pochi anni dopo, il 12 maggio 1999, il Santo Padre Giovanni Paolo II ha concesso a questo Collegio il titolo di "pontificio"; il Cardinale Pio Laghi, prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica, lo ha comunicato con protocollo sei giorni dopo (cfr. Prot. 360/99).

Alla fine del 2000 si è ritenuto necessario un nuovo cambio di sede, data la costante crescita del numero di studenti: dai quindici iniziali si era passati a 160. La nuova e attuale sede si trova in quello che era stato il centro di formazione dei Legionari di Cristo a Roma.

Il Pontificio Collegio *Maria Mater Ecclesiae* si colloca in un contesto pluriculturale nello svolgimento del suo servizio a diverse chiese particolari, accogliendo tra i suoi studenti seminaristi provenienti da tutte le parti del mondo: Africa, Asia, America latina, Europa e Oceania. Si manifesta, così, la cattolicità della Chiesa agli inizi del terzo millennio e la relazione della Chiesa universale con la Chiesa particolare (cfr. LG 13, 23, 26 e 28) in un mondo globalizzato. Seminaristi di diverse nazioni, culture, lingue e anche riti liturgici, si uniscono intorno a Cristo e al suo Vicario, il Vescovo di Roma, con una sola fede comune, per prepararsi in vista del loro futuro ministero pastorale.

Nei suoi primi 30 anni di vita, circa 1.100 studenti sono stati ordinati presbiteri e lavorano nelle loro diocesi in tutto il mondo. Di questi ex studenti, una percentuale considerevole è dedicata alla formazione di sacerdoti nelle rispettive diocesi e seminari; inoltre, sette di loro sono stati chiamati al ministero episcopale.

II. Natura e finalità

1. Il Pontificio Collegio *Maria Mater Ecclesiae* (di seguito, "Collegio"), con sede nella città di Roma, è un'istituzione internazionale di formazione specificamente sacerdotale, creata per iniziativa della Congregazione dei Legionari di Cristo ed eretta canonicamente dalla Santa Sede.

2. La finalità del Collegio è di collaborare con i vescovi diocesani alla formazione integrale dei loro sacerdoti, secondo la missione della Congregazione dei Legionari di Cristo: formare apostoli al servizio della Chiesa[1].

3. La formazione sacerdotale offerta è guidata dalle disposizioni del Concilio Vaticano II, del Codice di Diritto Canonico[2], dell'Esortazione apostolica post-sinodale *Pastores dabo vobis* e dai diversi documenti sull'argomento promulgati dalla Sede Apostolica, in particolare le disposizioni della *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*, Il dono della vocazione presbiterale. Questi Statuti sono completati, per quanto riguarda la formazione sacerdotale, dal Regolamento e dal Progetto integrale di formazione.

4. Il Collegio, per il fatto stesso della sua legittima erezione, ha nella Chiesa personalità giuridica e può acquisire, possedere e disporre di beni mobili e immobili[3].

5. La sede del Collegio può accogliere anche sacerdoti inviati a Roma dai loro vescovi, per vivere un momento particolare della loro formazione permanente. Questi sacerdoti saranno guidati da un Regolamento e un Progetto formativo particolari, nei quali si definiscono i processi di ammissione e di accompagnamento, le tappe, i formatori e la normativa.

6. I seminaristi e i sacerdoti formeranno due comunità distinte e indipendenti.

7. Il Collegio è dedicato alla Santissima Vergine Maria, Madre di Cristo e Madre della Chiesa, che con l'esempio della sua vita e con la sua materna intercessione sostiene e guida chi si prepara a ricevere il sacerdozio di suo Figlio. Riconosce come patrono celeste San Giovanni Paolo II e invoca come speciale protettore San Giuseppe.

III. Tappe e dimensioni formative

A) Formazione generale

8. La formazione che il Collegio offre è specificamente sacerdotale; si vuole, pertanto, che ciascuno degli studenti approfondisca la consapevolezza della sua vocazione, cresca nell'amore e nell'imitazione di Cristo Sacerdote e si prepari opportunamente per essere ministro della redenzione nella Chiesa, come cooperatore del suo Vescovo.

[1] Cfr. CLC 4.
[2] Cfr. CIC 232-264.
[3] Cfr. CIC 238 §1.

B) Tappe

Formazione iniziale

9. Il Collegio accoglie, in maniera ordinaria, dei seminaristi per la tappa configuratrice (studio della teologia). In questa tappa, si distinguono due gruppi: (I) seminaristi che studiano per il Baccalaureato in Teologia e (II) seminaristi che studiano per una Licenza. Le altre tappe (propedeutica, filosofia, sintesi vocazionale) vengono compiute nelle diocesi o comunità di appartenenza.

10. I seminaristi che desiderino entrare nel Collegio devono avere una solida maturità umana e vocazionale, richiesta per iniziare la tappa configuratrice, e le capacità intellettuali necessarie per gli studi teologici in una università o ateneo di Roma.

Formazione permanente

11. Possono risiedere nel Collegio quei sacerdoti mandati dai loro Ordinari, per proseguire la propria formazione permanente, integrando il lavoro di studio con la crescita umana, spirituale, apostolica. I sacerdoti possono scegliere delle specializzazioni in una delle università pontificie di Roma. In questo momento della formazione permanente ci sono tre tappe:

1. sacerdoti che iniziano i loro studi a Roma (primo semestre).
2. sacerdoti che rimangono per lo studio della Licenza o del Dottorato.
3. sacerdoti che stanno per finire i loro studi e si preparano per tornare nelle loro diocesi.

C) Dimensioni della formazione

12. Secondo le indicazioni dell'esortazione apostolica post-sinodale *Pastores dabo vobis* e *Il dono della vocazione presbiterale*, le dimensioni che interagiscono nella formazione di un presbitero sono quattro: umana, spirituale, intellettuale e pastorale. La formazione è quindi, integrale, tutta orientata alla configurazione a Cristo[4].

13. Dimensione umana. Il sacerdote è chiamato a sviluppare la propria personalità avendo come modello e fonte Cristo, l'uomo perfetto. D'altra parte, i destinatari della sua missione pastorale sono gli uomini. Questa dimensione della formazione è pertanto orientata ad arricchire e far maturare nella libertà la personalità del seminarista e del sacerdote, in modo che possieda una coscienza morale rettamente formata e una volontà salda, coltivi le virtù che più sono apprezzate nelle relazioni umane e sappia comportarsi in modo socialmente corretto[5].

Uno dei formatori coordina questa dimensione formativa, garantendo i mezzi e le attività necessarie per raggiungerne gli obiettivi. Non è esclusa la possibilità di avvalersi dell'aiuto di professionisti in diversi ambiti delle scienze umane: medici, psicologi, pedagoghi, esperti in mezzi di comunicazione, ecc.

14. Dimensione spirituale. Segna l'orientamento a coltivare l'unione con Dio per mezzo della preghiera e della vita sacramentale, per dare priorità all'azione divina nella santificazione personale,

[4] Cfr. CIC 244; RFIS 42-43, 89-92.
[5] Cfr. CIC 245 §1; RFIS 93-100; PDV 43.

nel ministero e nella pratica delle virtù più luminose di Cristo Redentore[6]. Uno dei padri spirituali è designato coordinatore di questa dimensione. Tra gli aspetti della vita spirituale tradizionalmente raccomandati dalla Chiesa, viene data particolare importanza a:

1. La preghiera personale e comunitaria, soprattutto la Liturgia delle Ore.
2. La celebrazione quotidiana dell'Eucaristia e l'adorazione eucaristica.
3. L'accostarsi frequentemente al sacramento della Penitenza.
4. La direzione spirituale.
5. I ritiri mensili e gli esercizi spirituali annuali.
6. La devozione mariana, secondo la tradizione della Chiesa.

15. Dimensione intellettuale. Il seminarista viene sostenuto per raggiungere una salda competenza nell'ambito teologico e un'adeguata preparazione culturale, che costituiscono degli strumenti indispensabili per la comprensione dell'uomo e la trasmissione del Vangelo[7]. Uno dei formatori sarà nominato come coordinatore di questa dimensione intellettuale.

16. I seminaristi frequenteranno l'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum* per i corsi fondamentali di Teologia e per alcuni corsi di licenza. Se un Vescovo desidera che un seminarista studi una licenza al di fuori dell'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum*, prenderà accordi con il Rettore del Collegio per quanto riguarda le condizioni economiche stabilite in questi Statuti[8]. Quanto agli studi dei sacerdoti, si veda il Regolamento proprio.

17. Il Progetto integrale di formazione dei seminaristi include un corso introduttivo alla vita del Collegio e agli studi.

18. Dimensione pastorale. L'obiettivo è di suscitare in ogni seminarista la sensibilità per la salvezza degli uomini, una profonda coscienza della sua personale missione nella Chiesa, preparandolo alla metodologia propria del ministero sacerdotale[9]. L'apostolato viene presentato come espressione della carità pastorale, nel suo significato sociale e comunitario, altro a sottolineare l'importanza degli studi di teologia pastorale. Uno dei formatori è designato per coordinare questa dimensione.

19. I seminaristi e i sacerdoti potranno svolgere attività pastorali nelle parrocchie italiane in alcuni periodi dell'anno, previa autorizzazione del Rettore e secondo la modalità indicata nel Regolamento. Per svolgere compiti pastorali all'estero, è necessaria l'autorizzazione del Rettore e il permesso del relativo Vescovo.

20. Nel Progetto integrale di formazione del Collegio sono fissati nel dettaglio i principi del processo formativo, gli obiettivi di ciascuna dimensione della formazione, i mezzi, i tempi di applicazione, la gradualità educativa e il contesto che il Collegio offre per coltivarli.

IV. Agenti della formazione

[6] Cfr. CIC 245-247; RFIS 101-115.
[7] Cfr. CIC 248-252; RFIS 116-118.
[8] Cfr. nn. 67-68.
[9] Cfr. CIC 255-258; RFIS 50-52, 119-124; PDV 58.

21. La Santissima Trinità è il principale agente della formazione sacerdotale. I membri della Chiesa universale e in particolare, della Chiesa diocesana, sono corresponsabili della formazione presbiterale, secondo diversi livelli, modi e competenze. Nel Pontificio Collegio *Maria Mater Ecclesiae* i principali agenti della formazione sono:

A) I Vescovi

22. Il Vescovo diocesano è il principale responsabile della formazione per il sacerdozio nel suo territorio[10]. Sebbene abbia affidato una tappa della formazione al Pontificio Collegio *Maria Mater Ecclesiae*, spetta, comunque, a lui e alla sua equipe di governo prendere ogni decisione in merito. Il Rettore del Collegio, consapevole del proprio lavoro sussidiario, mantiene quindi, un dialogo frequente con ogni Vescovo, in particolare con l'invio di relazioni annuali e accogliendo, ogni volta che lo desiderino, il Vescovo o un suo delegato per la formazione. Il Vescovo ha tuttavia «il dovere morale di considerare con la massima attenzione la valutazione finale della comunità formativa, espressa dal Rettore, che raccoglie i frutti dell'esperienza vissuta nel corso di vari anni di formazione»[11].

B) I seminaristi e sacerdoti

23. Il seminarista e il sacerdote sono i primi responsabili della loro stessa formazione. Saranno incoraggiati alla maturità e responsabilità personali, come risposta libera e generosa all'amore di Dio.

24. I seminaristi e i sacerdoti sono corresponsabili, insieme all'equipe dei formatori, della conservazione e del mantenimento all'interno del Collegio di un contesto formativo che rispetti i valori evangelici e le indicazioni della Chiesa.

C) L'equipe dei formatori

25. L'equipe dei formatori è composta da un Rettore, uno o due Vicerettori, un Economo, un Segretario, Direttori spirituali e altri formatori che coordinano le diverse dimensioni della formazione. Devono essere presbiteri ben preparati e dediti esclusivamente a questo servizio. È opportuno quindi che risiedano nel Collegio stesso[12].

26. I membri dell'equipe dei formatori, a eccezione del Rettore, sono designati con decreto del Direttore generale della Congregazione dei Legionari di Cristo, dopo aver sentito il parere del Rettore. La loro nomina è triennale, con la possibilità di rinnovo.

27. Tutti i formatori costituiscono una comunità educativa che vive, prega e lavora insieme, al servizio della formazione sacerdotale. Si riuniscono periodicamente con il Rettore secondo quanto fissato nel Regolamento, per organizzare la vita del Collegio e verificare la formazione dei seminaristi e dei sacerdoti.

1. Il Rettore

[10] Cfr. CIC 233 §1.
[11] RFIS 206.
[12] Cfr. CIC 239; RFIS 132.

28. Il Rettore del Pontificio Collegio *Maria Mater Ecclesiae* è nominato dalla Congregazione per il Clero. Il candidato è presentato dal Direttore generale dei Legionari di Cristo. La nomina è triennale e rinnovabile.

29. Il Rettore ha almeno due consiglieri, nominati dal Direttore generale dei Legionari di Cristo, con il consenso del consiglio di quest'ultimo e dopo aver consultato il Rettore. In genere i consiglieri sono membri dell'equipe dei formatori e sacerdoti Legionari di Cristo. Sono nominati per un triennio, rinnovabile.

30. La funzione dei consiglieri è affiancare il Rettore secondo quanto stabilito in questi Statuti[13] e condividere le loro opinioni se richieste o se desiderano esprimerle.

31. Spetta al Rettore guidare la vita del Collegio in tutti i suoi aspetti ed esigere con prudenza e bontà il rispetto delle linee direttive generali della Chiesa per la formazione dei futuri sacerdoti. I suoi compiti più importanti sono[14]:

1. Coordinare e guidare l'attività dei formatori. Accompagnare e sostenere integralmente i formatori e suggerire al Direttore generale eventuali modifiche nell'equipe dei formatori.
2. Ammettere, dopo aver ascoltato il suo consiglio, i seminaristi e i sacerdoti.
3. Assicurarsi che i seminaristi conoscano e rispettino le norme generali della Chiesa per la formazione sacerdotale e quanto prescritto in questi Statuti e nel Regolamento.
4. Conoscere personalmente ogni seminarista e sacerdote, i loro programmi e le necessità della formazione.
5. Far sì che tutti contribuiscano a creare un contesto di responsabilità e sincerità nella personale formazione sacerdotale, di comunione e di carità pastorale.
6. Concedere dispense ed eccezioni alle norme di questi Statuti e del Regolamento.
7. Espellere con il consenso dei suoi consiglieri, i seminaristi o sacerdoti che non si integrano con lo spirito e le norme del Collegio.
8. Guidare l'elaborazione delle valutazioni periodiche, preferibilmente semestrali o almeno annuali che i formatori consegneranno per iscritto[15].
9. Inviare ai rispettivi vescovi una relazione annuale sui progressi di ciascun seminarista nel percorso di formazione sacerdotale. Trasmettere la stessa relazione anche ai seminaristi, almeno oralmente e nelle sue linee essenziali.
10. Elaborare dopo aver ascoltato l'equipe dei formatori, una relazione dettagliata per ciascun candidato da presentare ad ogni scrutinio[16].
11. Informare annualmente la Congregazione per il Clero sull'andamento generale del Collegio.
12. In quanto responsabile ultimo della gestione amministrativa, controllare che siano osservati i procedimenti stabiliti, i regolamenti e il preventivo annuale.

2. Il Vicerettore

[13] Cfr. nn. 31, 2º e 7º; 35, 6º; 52; 66.
[14] Cfr. CIC 260.
[15] Cfr. RFIS 58.
[16] Cfr. RFIS 205.

32. Il Vicerettore è il più stretto collaboratore del Rettore e manterrà con lui unità di azione. I suoi principali doveri sono:

1. Coadiuvare il Rettore nello svolgimento dei suoi compiti.
2. Prendere ed esercitare le funzioni di governo che il Rettore gli affiderà o delegherà.
3. Supplire il Rettore quando sia necessario, per malattia o in sua assenza.
4. Informare il Rettore in merito ai compiti che gli sono stati delegati e alle azioni realizzate durante il tempo della supplenza.
5. Senza l'autorizzazione espressa del Rettore non deve agire in materie esclusivamente riservate al Rettore.

33. Ordinariamente sarà nominato un Vicerettore per la comunità di seminaristi e un altro Vicerettore incaricato dei sacerdoti in formazione permanente.

3. L'Economo

34. L'Economo realizza un vero lavoro educativo. Deve essere consapevole dell'influenza che possono avere sui seminaristi e sacerdoti gli ambienti formativi in cui vivono, e del valore formativo dell'uso onesto ed evangelico dei beni materiali. Questo contribuisce alla formazione nello spirito della povertà sacerdotale[17].

35. Le sue principali funzioni sono:

1. Aiutare il Rettore a elaborare il preventivo annuale.
2. Realizzare gli acquisti di quel che è necessario.
3. Aggiornare i libri contabili, la gestione e supervisione del regime aziendale, fiscale e assicurativo.
4. Organizzare la gestione e supervisione del lavoro degli impiegati.
5. Ordinare e mantenere aggiornato l'archivio dell'amministrazione.
6. Presentare ogni tre mesi al Rettore e ai suoi consiglieri una relazione dettagliata dell'amministrazione del Collegio.
7. Coordinare la raccolta delle rette, la copertura delle borse di studio e gli aiuti per il sostentamento del Collegio.
8. Prestare attenzione al funzionamento e alla conservazione dei beni materiali del Collegio.

4. Il Segretario

36. Il Segretario deve essere un sacerdote maturo, che si distingue per la discrezione, la disponibilità e l'efficacia nel lavoro. Per la natura del suo incarico, è obbligato al segreto d'ufficio.

37. Al Segretario spetta:

1. Rispondere in prima persona della segreteria generale del Collegio.
2. Coadiuvare il Rettore nell'organizzazione e nella cura dell'archivio del Collegio.
3. Coadiuvare il Rettore nell'elaborazione dei documenti ufficiali del Collegio.

[17] Cfr. RFIS 138.

4. Rappresentare il Collegio, in qualità di delegato, davanti all'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum*, alla Congregazione per il Clero, alla Segreteria di Stato, alla Questura[18] e ad altre istituzioni per tutto ciò che si riferisce alle questioni segretariali.
5. Aiutare il Rettore nella convocazione delle riunioni dell'equipe dei formatori e nella redazione dei verbali.
6. Aiutare il Rettore quando questi lo richieda nella redazione delle comunicazioni o della corrispondenza ufficiale.
7. Preparare annualmente la banca dati della comunità e aggiornare le statistiche e la banca dati degli studenti e degli ex studenti del Collegio.
8. Tenere il diario del Collegio.

5. Per la comunità di seminaristi

a. I Direttori spirituali

38. I Direttori spirituali devono accompagnare i seminaristi nel discernimento della loro vocazione e nella loro formazione nel foro interno[19]. Devono essere veri maestri di vita interiore e di preghiera. Per questo:

1. Si manterranno vicini ai seminaristi per creare un clima di fiducia umana e soprannaturale.
2. Si occuperanno con assiduità dei seminaristi. Il lavoro formativo del Direttore spirituale deve essere sistematico e personalizzato.
3. Daranno sostegno attivo al coordinatore della dimensione spirituale nell'impulso e nello sviluppo della vita liturgica e di pietà del Collegio.
4. Saranno disponibili a seguire anche i sacerdoti che lo desiderino.

39. Il Rettore nominerà, dopo aver ascoltato l'equipe dei formatori, uno dei Direttori spirituali come coordinatore della dimensione spirituale[20]. A tale coordinatore compete, in dialogo con il Rettore:

1. Coordinare il lavoro dei Direttori spirituali ed eventuali confessori esterni.
2. Moderare l'organizzazione della liturgia del Collegio stimolando una profonda vita liturgica in fedeltà all'insegnamento della Chiesa.
3. Guidare e coordinare i diversi esercizi di pietà del Collegio.
4. Preparare il programma di esercizi spirituali annuali, dei ritiri mensili, delle conferenze, dei pellegrinaggi e delle altre attività spirituali durante l'anno liturgico.
5. Promuovere tutte quelle pratiche di culto eucaristico, di devozione mariana e di vita spirituale che ritenga opportune per la formazione spirituale dei seminaristi.

40. Si proporranno i Direttori spirituali come confessori abituali dei seminaristi e, a salvaguardia della libertà di questi ultimi di scegliere un altro confessore, sia dentro che fuori dal Collegio, si metteranno a loro disposizione confessori ordinari e anche altri confessori che vadano regolarmente al Collegio[21].

[18] Ufficio per gestire il permesso di soggiorno in Italia.
[19] Cfr. RFIS 136.
[20] Cfr. RFIS 136.
[21] Cfr. CIC 240 §1; RFIS 107.

b. Il coordinatore della dimensione intellettuale

41. Il coordinatore della dimensione intellettuale segue gli studi universitari dei seminaristi, verificando l'integrazione intellettuale delle materie studiate e preparando un programma formativo che includa gli aspetti non trattati all'Università o nella Facoltà[22].

42 Le sue principali funzioni sono:

1. Mantenere le relazioni accademiche istituzionali tra il Pontificio Collegio *Maria Mater Ecclesiae* e l'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum*.
2. Accompagnare ciascun seminarista nel suo percorso accademico.
3. Organizzare la vita accademica del Collegio: attività formative complementari, corsi, conferenze, ecc.
4. Informare il Rettore circa il rendimento accademico degli studenti.

c. Altri formatori

43. Secondo le necessità formative del Collegio, potranno esserci altri formatori. Le loro principali funzioni sono:

1. Coadiuvare direttamente il Rettore nella cura e nell'accompagnamento personalizzato della formazione dei seminaristi e dei sacerdoti.
2. L'organizzazione pratica e disciplinare del Collegio e altre funzioni che il Rettore affidi loro o deleghi.
3. Coordinare le diverse dimensioni di formazione: umana, intellettuale e pastorale.
4. Collaborare con il Rettore nell'elaborazione delle valutazioni periodiche.

6. Per la comunità di sacerdoti

44. La comunità dei sacerdoti avrà almeno un Direttore spirituale proprio e un incaricato degli studi (può essere il Vicerettore stesso) che assisterà i sacerdoti per quel che concerne i rapporti con i centri di studio e le università.

D) Contesto e altri agenti formativi

45. Spetta all'equipe dei formatori, soprattutto al Rettore, vigilare perché nel Collegio si osservi una disciplina appropriata per la formazione integrale, in accordo con quanto stabilito nel Regolamento.

46. A questo fine, i formatori spiegheranno ai seminaristi e ai sacerdoti le disposizioni contenute nel Regolamento del Collegio in modo che le accettino e le osservino liberamente e di buon grado, consapevoli della loro opportunità e del valore formativo.

47. Altri agenti formativi sonno presenti all'interno del Pontificio Collegio *Maria Mater Ecclesiae* soprattutto: i professori dell'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum*, professionisti -laici e persone consacrate- invitati a dare conferenze o corsi su diversi aspetti formativi (secondo il Progetto integrale di formazione), confessori esterni e sacerdoti che accompagnano i seminaristi nella loro

[22] Cfr. RFIS 137.

attività pastorale. Si presterà particolare attenzione nel dare ai seminaristi un'adeguata conoscenza e familiarità della realtà femminile[23].

48 Si inviteranno i seminaristi e i sacerdoti a mantenere i rapporti con la famiglia e con le persone appartenenti alla diocesi di origine (vescovi, sacerdoti, laici, persone consacrate) sia attraverso i mezzi di comunicazione sia con visite, senza che questo vada a detrimento della formazione integrale degli stessi e del compimento dei loro doveri accademici.

V. Criteri e norme

A) L'ammissione

49. Possono essere ammessi al Pontificio Collegio *Maria Mater Ecclesiae*:

1. Seminaristi che abbiano raggiunto, nella tappa discepolare o degli studi filosofici, una libertà e maturità tali da renderli capaci di proseguire il cammino che li condurrà verso una maggiore configurazione a Cristo nella vocazione al ministero ordinato[24]; inoltre, che non abbiano ancora compiuto 28 anni[25].
2. Sacerdoti che siano presentati dai rispettivi vescovi.

50. Potranno essere accolte solo le richieste di ammissione approvate e inviate dai vescovi diocesani, per salvaguardare l'autorità di questi ultimi. I vescovi si assicureranno quindi che i candidati abbiano buona disposizione spirituale e morale, siano di indole fisica e psichica sana e che abbiano le doti intellettuali per affrontare gli studi nelle università ecclesiastiche di Roma. Queste qualità sono necessarie per l'ammissione[26].

51. La richiesta del Vescovo dovrà essere sempre accompagnata dalla documentazione completa di ciascun seminarista o sacerdote, a norma del Diritto[27].

52. La decisione di ammettere al Collegio spetta al Rettore dello stesso, dopo aver sentito i suoi consiglieri. Tutte le richieste saranno prese in considerazione, in ordine temporale di arrivo.

53. Nell'affidare la formazione dei loro seminaristi al Pontificio Collegio *Maria Mater Ecclesiae*, i vescovi stipulano un accordo in cui si impegnano a:

1. Ricevere, accettare e seguire gli Statuti e il Regolamento del Pontificio Collegio *Maria Mater Ecclesiae*[28].
2. Accompagnare la formazione dei seminaristi attraverso visite periodiche al Collegio, di persona o attraverso un delegato[29].

[23] Cfr. RFIS 95.
[24] Cfr. RFIS 67.
[25] Cfr. RFIS 24.
[26] Cfr. RFIS 190-196.
[27] Cfr. CIC 241.
[28] Cfr. CIC 259 §1.
[29] Cfr. CIC 259 §2.

3. Rispettare l'accordo economico stabilito con il Collegio[30].
4. Sostenere economicamente i propri seminaristi nelle spese personali: assistenza sanitaria, materiale accademico, viaggi e altre necessità personali[31].

L'accordo può essere sciolto liberamente da entrambe le parti in qualunque momento previo avviso tra le parti.

54. È condizione indispensabile per l'ammissione che sia il Vescovo sia il seminarista o sacerdote conoscano gli Statuti e il Regolamento del Collegio e manifestino nella richiesta di ammissione la loro piena accettazione.

55. Se c'è un ragionevole dubbio sull'idoneità di seminaristi o sacerdoti a proseguire la loro formazione a Roma, questi dovranno rientrare nelle loro diocesi o in un'altra sede indicata dal rispettivo Vescovo, senza responsabilità alcuna da parte del Collegio.

B) Scrutini

56. Si denomina scrutinio l'atto di discernimento sull'idoneità di un candidato. Nel Pontificio Collegio *Maria Mater Ecclesiae* ci sono ordinariamente tre momenti di scrutinio:

- ammissione tra i candidati agli ordini.
- ammissione al ministero del lettorato.
- ammissione al ministero dell'accolitato.

57. Nel processo di recezione dei ministeri da parte dei seminaristi, i formatori seguiranno i criteri stabiliti dalla Chiesa sull'idoneità dei candidati, cioè: libertà interiore, retta intenzione, fede genuina, preparazione accurata, studi sufficienti, ampia conoscenza della fede, sana dottrina, pietà sincera, abitudini proprie della tradizione cristiana, esperienza ecclesiale e pastorale; chiara convinzione circa la propria vocazione sacerdotale e gli impegni inerenti, sincera accettazione dell'insegnamento della Chiesa sul sacerdozio e il celibato, sufficiente maturità umana, affettiva e sessuale, buona reputazione e abitudini, un comportamento coerente con la scelta effettuata, buona salute e capacità per la pratica e l'esercizio del ministero[32].

58. I seminaristi che desiderano essere ammessi come candidati agli ordini sacri o ricevere i ministeri di lettorato e accolitato[33]:

1. Una volta consultato il direttore spirituale e sostenuti dal suo prudente giudizio, manifestino al Vescovo (attraverso il Rettore), il loro desiderio di essere ammesi come candidati agli ordini sacri, o di ricevere liberamente i ministeri laicali del lettorato o dell'accolitato. Questa richiesta deve essere personale, libera e manoscritta[34].
2. Tale richiesta deve esser presentata al Rettore con l'anticipo necessario perché sia esaminata nelle riunioni in vista degli scrutini.

[30] Cfr. CIC 263.
[31] Cfr. n. 67 di questi Statuti.
[32] Cfr. CIC 1026-1029 e 1051, 1º.
[33] Cfr. CIC 1034 §1 e 1035 §1; RFIS 72.
[34] Cfr. CIC 1036.

3. Il Rettore invierà al Vescovo il risultato degli scrutini, insieme a una relazione sul candidato e alla richiesta di ammissione (cfr. punto 1 che precede).
4. Il Vescovo invierà una risposta per iscritto al seminarista, non direttamente, ma attraverso il Rettore del Collegio. Il Rettore comunicherà la risposta al seminarista.
5. Nell'archivio del Collegio si conserverà una copia della richiesta del seminarista, i risultati degli scrutini, una copia della risposta del Vescovo e anche il verbale della recezione del ministero, anche nel caso in cui la cerimonia non si svolga nel Pontificio Collegio *Maria Mater Ecclesiae*.

59. Il Collegio, rispettando e accogliendo le tradizioni e abitudini di ciascuna delle Chiese particolari alle quali appartengono i seminaristi, adeguerà la procedura degli ordini per ciascun seminarista alle indicazioni del rispettivo Ordinario, assicurandosi che i riti liturgici si realizzino ordinatamente secondo la programmazione del Collegio, cioè:

1. Richiesta di ammissione come candidato agli ordini sacri: a partire dal secondo semestre del primo anno di teologia della tappa configuratrice.
2. Richiesta di ammissione al ministero del lettorato: a partire dall'inizio del secondo anno di teologia della tappa configuratrice.
3. Richiesta di ammissione al ministero di accolitato: a partire dall'inizio del terzo anno di teologia della tappa configuratrice.

C) Valutazioni periodiche

60. Nel Pontificio Collegio *Maria Mater Ecclesiae* si fanno delle valutazioni periodiche sull'idoneità e la formazione dei seminaristi per verificare se i fini propri di ciascun periodo educativo siano stati raggiunti. Alla fine di ogni anno accademico, se non si è fatta una valutazione nel processo di ammissione dei candidati agli ordini sacri, ai ministeri del lettorato e accolitato, l'equipe dei formatori farà una valutazione dei seminaristi tenendo conto delle quattro dimensioni della formazione. I risultati saranno inviati ai vescovi perché possano essere registrati negli archivi diocesani.

D) Interruzione del processo formativo

61. Se in qualunque momento del percorso formativo, l'equipe dei formatori ritiene necessario che un seminarista o un sacerdote interrompa la sua permanenza nel Collegio, deve riferire il fatto, dopo aver consultato il Vescovo, in un documento scritto in cui descriverà con prudenza, almeno sommariamente, le circostanze che hanno motivato la decisione[35].

62. Sono motivo di ammonimento e di possibile espulsione:

1. Molestia o condotta immorale contro il sesto comandamento.
2. Abuso di alcol o uso di stupefacenti.
3. Furti, menzogne o imbrogli.
4. Uso immorale persistente dei mezzi di comunicazione[36].

[35] Cfr. RFIS 197.
[36] Cfr. RFIS 99.

5. Instabilità emotiva e/o affettiva che ostacola seriamente la vita nel Collegio[37].
6. Indisciplina e violazione grave o ripetitiva delle regole[38].
7. La diffamazione o calunnie su altre persone.

63. Mancanze gravi da parte del seminarista o del sacerdote possono determinare l'espulsione immediata dal Collegio. Ciononostante, quando un seminarista o sacerdote incorre in una delle situazioni indicate nel numero precedente, ordinariamente si seguirà questo processo, garantendo la giustizia per tutti:

1. Un ammonimento verbale formale da parte del Rettore davanti a un testimone. Tale richiamo deve essere riportato nella relazione.
2. In caso di recidiva, il Rettore farà un ammonimento scritto che sarà firmato da un testimone. L'interessato deve firmare la ricevuta dell´ ammonimento e una copia del documento deve essere conservata nell'archivio del Collegio.
3. Accumulare tre ammonimenti, sebbene in materie o ambiti diversi -una verbale formale e due scritte- comporta l'espulsione dal Collegio.

64. Se un seminarista o un sacerdote dichiara liberamente di avere difficoltà in uno degli ambiti su menzionati come motivo di richiamo, deve essere aiutato, senza che questo sia motivo diretto per l'interruzione del percorso formativo nel Collegio.

VI. Regime economico

A) Principi generali

65. Il Rettore è il primo responsabile dell'amministrazione del Collegio. È assistito dall'Economo e dai suoi consiglieri[39].

66. Nell'amministrazione economica non solo l'Economo ma anche il Rettore e il suo consiglio seguiranno le indicazioni del Direttore generale della Congregazione dei Legionari di Cristo e le disposizioni contenute nel Regolamento del Collegio. In particolare, avranno cura che:

1. Nella gestione economica si segua strettamente il regime congiunto.
2. Nell'amministrazione si proceda in tutto secondo il preventivo approvato.
3. Si amministri con austerità e professionalità e si seguano le linee direttive dell'Amministrazione generale della Congregazione dei Legionari di Cristo nei sistemi di contabilità.
4. L'ammontare delle borse di studio sia approvato periodicamente dal Direttore generale della Congregazione dei Legionari di Cristo.

[37] Cfr. RFIS 94.
[38] Cfr. RFIS 43.
[39] Cfr. CIC 1279 §2 e 1280.

B) Mezzi di finanziamento

67. Le spese per la permanenza di seminaristi e sacerdoti nel Collegio per frequentare l'università e per quanto riguarda le loro necessità personali (vestiti, libri, medicine, ecc.) saranno a carico del rispettivo Vescovo diocesano e dei seminaristi e sacerdoti stessi.

68. Per quei seminaristi la cui diocesi richiede un aiuto economico:

1. Il Pontificio Collegio *Maria Mater Ecclesiae* potrà offrire una borsa di studio parziale dopo aver esaminato la richiesta del Vescovo. Queste borse di studio copriranno parte delle spese di alloggio, vitto e iscrizione all'università. Non copriranno le spese personali dei seminaristi come: cure mediche, consulenze psicologiche, vestiti, libri, viaggi, articoli di igiene personale, ecc.
2. La concessione di una percentuale maggiore della borsa parziale sarà a condizione che i seminaristi beneficiari seguano gli studi all'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum*.
3. Per continuare a beneficiare della borsa di studio concessa, i seminaristi dovranno mantenere la media dei voti entro i parametri indicati nelle tabelle di riferimento del Regolamento, oltre a e rispettare le norme disciplinari del Pontificio Collegio *Maria Mater Ecclesiae*, dell'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum* o dell'università in cui stanno svolgendo gli studi.

69. Si cercherà di formare un patrimonio del Collegio che sia sufficiente a garantire la base economica per le borse di studio concesse.

70. I vescovi che richiedano borse di studio per i sacerdoti sono indirizzati a diverse fondazioni e organizzazioni che si dedicano a questo. Il Collegio concederà borse di studio parziali solo a sacerdoti che non abbiano il sostegno di fondazioni e se le loro diocesi non possono coprire tutte le spese.

C) Disposizione finale

71. In caso di estinzione o cessazione delle attività del Pontificio Collegio *Maria Mater Ecclesiae*, tutti i beni mobili e immobili verranno devoluti alla Congregazione dei Legionari di Cristo.

INDICE

Decreto di erezione del Collegio *Maria Mater Ecclesiae*....……..2

Abbreviazioni……...4

I. Storia…….5

II. Natura e finalità..…….6

III. Tappe e dimensioni formative……....6

A) Formazione generale…….……..6

B) Tappe …….…7

C) Dimensioni della formazione……..……7

IV. Agenti della formazione…….....9

A) I vescovi……..…….…...9

B) I seminaristi e i sacerdoti……..…….…..9

C) L'equipe dei formatori…..…….……..9

1. Il Rettore…….10

2. Il Vicerettore……...11

3. L'Economo…….11

4. Il Segretario…….11

5. Per la comunità di seminaristi…….12

a) I Direttori spirituali…….12

b) Il Coordinatore della dimensione intellettuale……....13

c) Altri formatori…….13

6. Per la comunità dei sacerdoti……..13

D) Contesto e altri agenti formativi…….……..……13

V. Criteri e norme…..…….…14

A) L'ammissione..…….……14

B) Scrutini…….…….…15

C) Valutazioni periodiche……..…….16

D) Interruzione del processo formativo…….…….16

VI. Regime economico…….……..17

A) Principi generali…….……17

B) Mezzi di finanziamento……..…….……..18

C) Disposizione finale……18

INDICE……...19